



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI SOLIDI

URBANI INTERNI

(DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N. 507
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.14 DEL 12/3/1995,
MODIFICATA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.26 DEL 18/5/1995,
ASSENTITE DALLA SEZ.II^ DEL CO.RE.CO. IL 1/6/1995 ATTI N.
26514 E 26515 E DIVENUTE ESECUTIVE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

(D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993 N. 507)

I N D I C E S I S T E M A T I C O

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA
- ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II: ELEMENTI DEL TRIBUTO

- ART. 3 - ZONE DI APPLICAZIONE
- ART. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA
- ART. 5 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA
- ART. 6 - LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TASSA
- ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI
- ART. 8 - PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO
- ART. 9 - LOCALI IN MULTIPROPRIETA'
- ART. 10 - LOCALI TASSABILI
- ART. 11 - AREE TASSABILI
- ART. 12 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE
- ART. 13 - DEDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

TITOLO III: TARIFFAZIONE

- ART.14 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- ART.15 - ESENZIONI
- ART.16 - RIDUZIONE DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
- ART.17 - RIDUZIONI INDIVIDUALI
- ART.18 - COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI
- ART.19 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO
- ART.20 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO
- ART.21 - GETTITO DEL TRIBUTO
- ART.22 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE
- ART.23 - TARIFFAZIONE PER IL 1995
- ART.24 - TARIFFAZIONE DAL 1° GENNAIO 1995
- ART.25 - CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
- ART.26 - UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCOUO
- ART.27 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

TITOLO IV: DENUNCE - ABBUONI

- ART.28 - DENUNCE
- ART.29 - DENUNCIA DI VARIAZIONE
- ART.30 - NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE
- ART.31 - RISCOSSIONE
- ART.32 - RIMBORSI

TITOLO V: GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

- ART.33 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART.34 - SANZIONI ED INTERESSI

TITOLO VI: NORME FINALI

- ART.35 - NORME ABROGATE
- ART.36 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI
- ART.37 - ENTRATA IN VIGORE
- ART.38 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

(D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993 N. 507)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART.1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.39 della Legge 22/2/94 n.146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/93 n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

ART.2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Castronno della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

TITOLO II ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 3 ZONE DI APPLICAZIONE

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta dal 1° gennaio 1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 4, comma 3, rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2, del D.Lgs. 507/93.

ART. 4. PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivato o, comunque, reso in via continuativa ai sensi dell'art. 3.
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. Nelle zone di cui all'art. 3, comma 2, nelle quali non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti od i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria, a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

Distanza del contenitore più vicino	riduzione
- fino a 200 mt.	60%
- da mt. 201 a mt. 500	65%
- oltre mt. 500	70%
4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 13, 16 e 17 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo del 10% della tariffa ordinaria.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

ART. 5

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa, a norma del 1° comma dell'art.65 del D.Lgs.507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al relativo costo di smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 6

LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TASSA.

1. Non sono assoggettabili alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza di persone;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 1,5 mt., nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) la parte di impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia nell'ipotesi di aree scoperte che di locali;
 - d) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

- e) fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) parti comuni del condominio, di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.1117 del Codice Civile, con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino od a parco.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
- b) I locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

4. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle vigenti leggi.

5. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali, tossici o nocivi, di cui al precedente comma, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ridotta delle seguenti percentuali, in relazione alla categoria di appartenenza:

Attività	Riduzione
- autocarrozzerie	25%
- autofficine di elettrauto	25%
- autofficine per riparazione veicoli	25%
- falegnamerie	10%
- gommisti	25%
- lavanderie	10%
- distributori di carburante	10%
- rosticcerie	10%
- verniciatura	20%
- galvanotecnici	15%
- fonderie	15%

6. La detassazione di cui al precedente comma viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi.

Telefoni: Centralino (0332) 896.111 - Telefax (0332) 893.244 - Segreteria 896.207 - Ragioneria 896.214 - Anagrafe 896.202 - Uff. Tecnico Edilizia Privata 896.212
Uff. Tecnico Lavori Pubblici 896.210 - Assistente Sociale 896.205 - Polizia Municipale 896.204 - Biblioteca/Informagiovani 896.219 - Protezione Civile 896.220



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

ART.7

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte, di cui al precedente art.4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente comune.

ART.8

PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate all'art.6, comma 2, punto f).
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs.507/93, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota percentuale, come da seguente prospetto:
 - del 5% per i condomini fino a 10 alloggi;
 - del 4% per i condomini da 11 a 20 alloggi;
 - del 3% per i condomini da 21 alloggi e oltre.Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Il numero degli alloggi è rilevato dall'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree condominiali, che l'amministratore del condominio avente non meno di 4 unità abitative è tenuto a presentare all'ufficio tributario del comune entro il 20 gennaio di ogni anno.
3. La tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.63, comma 3, del D.Lgs.507/93.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

ART. 9

LOCALI IN MULTIPROPRIETA'

1. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile, dal 1° gennaio 1995, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, i quali mantengono ogni obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.
3. La tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.63 del D.Lgs.507/93.

ART.10

LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerare tassabili le superfici utili di:
 - a) tutti i vani delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, etc.), sia accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.), come pure quelli delle dipendenze, anche se separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, etc.), escluse le stalle, i fienili e le serre a terra;
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco e da ballo, o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività o per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o assistere allo svolgimento dello spettacolo o dall'attività;
- e) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, etc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alla sosta del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali -, dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative, anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché delle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alla sosta del pubblico, degli automezzi o al deposito di materiali destinati ad attività produttive industriali, agricole (incluso le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, etc.;
- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché superfici all'aperto destinate alla sosta del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

ART.11

AREE TASSABILI

1. Si considerano aree tassabili:
 - a) tutte le superfici scoperte a qualsiasi uso adibite diverse da quelle di cui alla seguente lettera b);
 - b) le superfici scoperte o parzialmente coperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa;
 - c) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonchè alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - d) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, etc.), nonchè le aree scoperte visibilmente destinate a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - e) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'effettivo esercizio dello sport;
 - f) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico od al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni o assimilabili.

ART.12

LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purchè risultino predisposti all'uso.
2. I locali per l'abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento, suppellettili od utenze (acqua, luce, gas).
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

ART.13

DEDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Le superfici relative alle aree scoperte, che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa, sono computate nella misura del 25%.
2. Le superfici delle aree scoperte o parzialmente coperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate nella misura del 50%.
3. Le riduzioni delle superfici di cui sopra sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

